

I. Aspetti preliminari

1. Il concetto di tutela in ambito ecclesiale

1.1 Significato teologico e giuridico-canonico della tutela nella Chiesa

La domanda sul “soggetto” Chiesa

La risposta interpella il popolo di Dio nella sua vocazione e missione ecclesiale

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili è primariamente questione teologica

Verso un cambiamento di paradigma: il rapporto tra tutela, abuso, potere, ministero

Per una inversione di rotta: da uno stile reattivo ad uno stile preventivo e proattivo

1.2 *La lettera al popolo di Dio* (20 agosto 2018)

Allegato 1

Il magistero delle vittime

La Chiesa di fronte agli abusi sessuali, di potere e di autorità, spirituali e di coscienza commessi da chierici, da persone consacrate e da fedeli laici, è chiamata ad **ascoltare** la grave sofferenza. Un invito esplicito viene da Papa Francesco nella sua Lettera al Popolo di Dio: «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti.

Richiesta di perdono e riparazione del danno

Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò, urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità».

Il popolo di Dio

Non c’è bisogno di insistere sull’importanza e sui destinatari della lettera: il popolo di Dio

Aspetti nuovi

Alcuni aspetti di riflessione, alcuni traguardi costituiscono un punto di non ritorno, sono irrinunciabili

per una cultura e una azione efficaci per la prevenzione e la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa. Tali aspetti sono:

il coinvolgimento attivo del popolo di Dio dinanzi alla piaga degli abusi e l'invito pressante alla vergogna e al pentimento, alla conversione personale e comunitaria;

la lettera come occasione di discernimento personale e comunitario;

l'esplicitazione che **l'abuso sessuale è anzitutto abuso di potere e di coscienza.**

2. Soggetti e rilevanza penale nell'ordinamento canonico

2.1 Minore

Per «**minore**» si intende ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni. Al minore è equiparata, dalla normativa canonica, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (SST, art. 6, 1°).

La stessa definizione è ripetuta in VELM, art. 1, § 2, a): «minore»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni; al minore è equiparata la persona abitualmente con uso imperfetto della ragione.

«Il concetto di “minore” per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età (anche se in alcune legislazioni particolari — per esempio USA [dal 1994] e Irlanda [dal 1996] — l'età era già stata innalzata ai 18 anni). Dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il *motu proprio* “*Sacramentorum Sanctitatis Tutela*”, l'età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l'età tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il “minore” era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti» (*Vademecum*, n. 3).

2.2 Vulnerabile

Per «**adulto vulnerabile**» si intende ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa (cfr. VELM, art. 1, § 2, b).

2.3 Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF), **Chiarimento sugli adulti vulnerabili** (30 gennaio 2024)

Con gli emendamenti delle norme sostanziali riguardanti il *motu proprio* “*Sacramentorum Sanctitatis Tutela*”, il **DDF** – dal 21 maggio 2010 – ha acquisito la competenza a trattare i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo commessi da chierici con persone che abitualmente hanno **un uso imperfetto della ragione**. Questa competenza è stata confermata senza modifiche nella seconda revisione di SST del 2021 (cfr. art. 6, 1° SST).

Nel frattempo, in seguito alla promulgazione del *motu proprio* “*Vos Estis Lux Mundi*”, entrato in vigore il 1° giugno 2019 [*ad experimentum* e aggiornato con entrata in vigore il 30 aprile 2023], è stato introdotto nell'ordinamento canonico il concetto di **adulto vulnerabile**, che **comprende «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto,**

anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (art. 1 § 2, b *VELM*).

A tale riguardo, va ricordato che la definizione di adulto vulnerabile integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza del DDF, **la quale resta limitata**, oltre ai minori di diciotto anni, a chi ha abitualmente un *uso imperfetto di ragione*. Pertanto, le altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti, come descritto nell'art. 7 § 1 *VELM*.

Allegato 2

3. “Fonti” di riferimento in ordine cronologico

1. Francesco, motu proprio ***Come una madre amorevole (CUMA)***, promulgato il 4 giugno 2016, entrato in vigore il 5 settembre 2016

Papa Francesco intende precisare che tra le “cause gravi” per cui un vescovo può essere rimosso dal suo ufficio ecclesiastico “è compresa la negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori e adulti vulnerabili, previsti dal m.p. ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’.

Fonti 1

2. Il libro VI del Codice di diritto canonico (CIC): titolo VI, ***Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo*** (cann. 1397-1398), promulgato il 1° giugno 2021, entrato in vigore l'8 dicembre 2021

I delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, tipizzati dopo la promulgazione del CIC, sono stati inseriti nel libro VI: è necessario, infatti, che i reati in quanto tali siano presenti già nella norma universale generale, e non solo in quella speciale, la quale naturalmente, oltre alla stessa riserva della competenza, stabilisce opportunamente le disposizioni specifiche in merito.

Modifica rilevante nella rubrica del titolo VI: è stato inserito il riferimento alla dignità della persona;

Nuovi delitti (prima previsti solo da SST): can. 1398 § 1 (delitto commesso con minore o persona abitualmente con uso di ragione imperfetto, recluta minori e equiparati o li induzione a mostrarsi pornograficamente, acquisto, conservazione, esibizione, divulgazione di immagini pornografiche con minori e equiparati); can. 1398 § 2: abusi sessuali commessi da non chierici (laici, religiose, religiosi non chierici).

Fonti 2

3. Francesco, motu proprio ***Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST)***, aggiornato l'11 ottobre 2021, entrato in vigore l'8 dicembre 2021

Il Dicastero per la Dottrina della Fede giudica, ai sensi dell'art. 2 §2, i delitti contro la fede, nonché i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche

a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine* (modo di procedere nell'esame delle dottrine)

Fonti 3

4. Dicastero per la Dottrina della Fede, **Vademecum** su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, Ver. 2.0, 5 maggio 2022

Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha predisposto questo Vademecum destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici. Si tratta di una sorta di “manuale”, che dalla notitia criminis alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all'accertamento della verità nell'ambito dei delitti sopra menzionati.

Testo in

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html

5. Dicastero per i Testi Legislativi, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2023

Fonti 4

6. Francesco, motu proprio **Vos estis lux mundi (VELM)**, promulgato il 25 marzo 2023, entrato in vigore il 30 aprile 2023

Il m.p. stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze, e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato. Introdotto l'obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi. Ogni diocesi dovrà dotarsi di un sistema facilmente accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni. Nella nuova versione aggiornata delle norme per prevenire e contrastare gli abusi sessuali contro i minori e gli adulti vulnerabili, la novità più significativa è l'estensione delle norme riguardanti la responsabilità dei vescovi e i superiori religiosi anche ai laici moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi durante munere.

Fonti 5

7. Conferenza Episcopale Italiana-Conferenza Italiana Superiori Maggiori, **Linee guida** per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, edizione aggiornata a novembre 2023

La cura e protezione dei minori e degli adulti vulnerabili costituisce un punto di riferimento imprescindibile e un criterio dirimente delle scelte operate dalle Linee guida. Cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella

costruzione del Regno di Dio. Le Linee guida si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali in Italia. Esse si applicano anche, compatibilmente al diritto proprio e alla normativa canonica, a tutti gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita apostolica, nella misura in cui questi non dispongano di proprie Linee guida.

Fonti 6

Tutti i documenti relativi alla risposta della Chiesa universale per quanto concerne la tutela dei minori sono disponibili su https://www.vatican.va/resources/index_it.htm.

4. Bibliografia essenziale

M. Visioli, *Il minore e la persona vulnerabile nel diritto della Chiesa*, in C. Papale (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede. Casi pratici e novità legislative*, Città del Vaticano 2021, 31-50.

M. Visioli, *La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del Codice*, in *Periodica de re canonica* 110 (2021), 597-626.

D. Astigueta, *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, in *Periodica de re canonica* 110 (2021), 351-384.

M. Visioli, *I minori nel diritto della Chiesa. Questioni scelte*, in Aa.Vv., *La tutela del minore e della persona vulnerabile*, Città del Vaticano 2022, 13-29.

D. Cito, *Il concetto di persona/adulto vulnerabile nell'ottica del can. 1398 § 1*, in Aa.Vv., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, 409-422.

D. Salvatori, *I delicta reservata al Dicastero per la dottrina della fede e le proprie fonti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 36 (2023), 78-103.

5. Rilevanza del diritto penale nella Chiesa

Il diritto penale canonico viene talvolta contestato anche da cattolici, i quali vorrebbero che la Chiesa, attesa la sua natura essenzialmente spirituale e carismatica e le sue specifiche finalità soprannaturali, rinunziasse al potere coattivo, proprio delle società politiche, e si limitasse a dettare una semplice disciplina, priva di sanzioni, che sono — si dice — in contrasto con l'autentica adesione alla fede, che non può avvenire se non in un contesto di intima convinzione e di libertà.

Ma una tale posizione sa di astrattismo e di utopia. La Chiesa non può fare una simile rinuncia, perché sarebbe causa di confusione e di ingiustizia. Il potere coattivo della Chiesa non è in contrasto con la natura della Chiesa né con la libera adesione alla fede. La Chiesa, infatti, non ha soltanto una struttura spirituale, ma anche esterna e sociale, e questo esige un ordinamento giuridico in senso pieno, anche se informato a

uno spirito e a una funzione essenzialmente pastorale. «Il nuovo Codice — è affermato nel primo dei Principi direttivi, a cui si è ispirata la nuova legislazione canonica — deve mantenere la propria natura giuridica, richiesta dalla stessa natura sociale della Chiesa, fondata nella potestà di giurisdizione, attribuita da Cristo stesso alla gerarchia». Il fondamento scritturistico è innegabile: risulta con evidenza dal noto testo Mt 18,18 (cfr. anche Mt 28,18-20; Gv 20,21; 21,15-17), ed è confermato chiaramente dal comportamento di S. Paolo nei riguardi della comunità di Corinto (1Cor 5,1-5).

D'altra parte, le sanzioni canoniche non intendono creare nella Chiesa un semplice ordine esterno, fine a se stesso, ma sono il mezzo di cui la Chiesa si serve per guidare efficacemente la coscienza dei fedeli nell'osservanza delle norme cristiane e facilitare il conseguimento dei fini a cui le dette norme tendono, impedendo quei fatti che possono dare scandalo e indurre altri ad agire contro la legge.

Nella sua prima allocuzione alla S. Romana Rota del 17 febbraio 1979, Giovanni Paolo II ha definito la pena **strumento di comunione ecclesiale**: «nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma, altresì, promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana, si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall'autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è collocato) va vista come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune, che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio» (AAS 71 [1979], p. 425). La pena risulta essere altresì una modalità di esercizio della carità da parte dei Pastori, con «una funzione riparatoria e salvifica» (PGD). La riforma del libro VI ha inteso porre maggiormente in luce la funzione della pena già evidenziata da Giovanni Paolo II, per favorire un reale utilizzo nella vita della Chiesa di questo strumento, che nei decenni passati era stato molto spesso tralasciato con conseguenze negative.

4. Varie specie di sanzioni canoniche

Can. 1312

Con termine più appropriato, il canone parla di **sanzioni**, in modo da comprendere sia le pene propriamente dette sia quelle improprie, costituite dai rimedi penali e dalle penitenze, detti anch'essi — gli uni e le altre — nel tit. IV, punizioni.

La **pena canonica** in senso proprio è la privazione di un bene spirituale (per es. la ricezione dei sacramenti) o temporale (per es. la rimozione da un ufficio, la revoca di un titolo onorifico), inflitta dalla legittima autorità, conformemente al fine soprannaturale della Chiesa (cfr. can. 1312, § 2).

La pena può imporre talvolta anche qualcosa di positivo, per es. di risiedere in un determinato luogo o di pagare un'ammenda (cfr. can. 1336, § 2, 1°-2°). Ma, giuridicamente, essa è sempre considerata nel suo aspetto negativo.

Tutte le **pene ecclesiastiche** hanno una funzione e una finalità essenzialmente **pastorale**, poiché **tendono per la loro stessa natura all'emendamento e alla rieducazione del reo¹, alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento dell'ordine e della disciplina nella comunità ecclesiale** (cfr. can. 1341). Per il fine diretto e immediato, tuttavia, secondo una lunga tradizione canonistica, esse si distinguono in medicinali ed espiatorie:

— Nelle **pene medicinali**, l'emendamento del reo è lo scopo diretto e prevalente inteso dalla Chiesa. Con termine tecnico esse sono denominate «censure», di cui si tratta nei cann. 1331-1333 (scomunica, interdetto, sospensione)

— Nelle **pene espiatorie**, il fine diretto è propriamente il castigo del delitto, la riparazione pubblica del disordine e del danno causato alla comunità ecclesiale dall'infrazione della legge (la legge penale ha carattere generale e obbliga tutti) o del precetto (il precetto penale ha carattere singolare e obbliga solo coloro ai quali è rivolto), indipendentemente dal pentimento interiore del reo. L'espressione «pena espiatoria» è tratta dal *De civitate Dei* di S. Agostino (21,13) e sostituisce opportunamente quella più severa ed anche in certo senso equivoca del Codice del 1917: *poena vindicativa* (can. 2216, 2°)².

Le pene espiatorie sono elencate nel can. 1336 (ingiunzioni, proibizioni, privazioni, dimissione dallo stato clericale). L'enumerazione non ha carattere tassativo, per cui nel § 2 dell'attuale canone si afferma che la legge (generale o particolare) — non però il precetto di cui al can. 1319 — può stabilire altre pene espiatorie, non comprese nel can. 1336.

Oltre alle pene propriamente dette, le sanzioni penali comprendono: i **rimedi penali** e le **penitenze**, di cui ai cann. 1339-1340. I rimedi penali sono diretti principalmente (*praesertim*) a prevenire i delitti e pertanto non possono essere considerati pene in senso stretto; le penitenze piuttosto (*potius*) a sostituire o ad accrescere le pene.

¹ Cfr. art. 27, comma 3, della Costituzione italiana: «Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato».

² Poteva infatti essere interpretata come una «vendetta» contro il reo, cosa che esula completamente dal pensiero e dall'intenzione della Chiesa.

II. I delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo

Siamo nell'ambito del titolo VI del CIC.

«La rubrica del presente titolo ha incorporato **il riferimento alla “dignità” della persona** che mancava nella precedente dicitura. Nei tre paragrafi che ora compongono il can. 1397 sono adesso condensati la totalità dei reati prima contemplati da questo titolo, mentre il can. 1398, del tutto nuovo, ha incorporato reati che prima avevano sistemazione differente. L'ordinamento canonico è consapevole che questi reati canonici sono anche reati che lo Stato persegue con una modalità di indagine e di punizione che la Chiesa non possiede» (*Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo*, n. 154).

1. Norma generale

Can. 1397

Con una norma di carattere generale, il § 1 del canone colpisce vari attentati contro la vita e la libertà delle persone, commessi deliberatamente:

— **L'omicidio volontario** (prevedendo la norma la sola ipotesi dolosa: cfr. can. 1321, § 3). Poiché non esclude l'intenzionalità della condotta (e atteso che la norma nulla aggiunge quanto alla vittima del reato), si ritiene possa qui rientrare anche l'omicidio del consenziente (ad esempio nel caso di eutanasia con consenso del malato: la condotta di chi “assiste” — nel caso di “suicidio assistito” — sembra integrare la fattispecie *de qua*, ovvero sia causare la morte di un altro individuo, avendone piena contezza).

Con la Nota *L'impegno del cristiano* su alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, del 24 novembre 2002, la Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) ha ribadito che **il diritto primario alla vita deve essere tutelato dal concepimento**, alla morte. Così, se deve essere condannato l'aborto, parimenti va condannata l'eutanasia, che è cosa diversa dalla rinuncia all'accanimento terapeutico, quest'ultima moralmente legittima. Cfr. anche la dichiarazione sul rispetto della libertà del morente, resa dalla Pont. Accademia per la Vita in data 9 dicembre 2000 e la lettera della CDF *Samaritanus bonus*, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, del 14 luglio 2020, in cui (n. IV) si richiama «una erronea comprensione della “compassione”. Davanti a una sofferenza qualificata come “insopportabile”, si giustifica la fine della vita del paziente in nome della “compassione”. Per non soffrire è meglio morire: è l'eutanasia cosiddetta “compassionevole”. Sarebbe compassionevole aiutare il paziente a morire attraverso l'eutanasia o il suicidio assistito. In realtà, la compassione umana non consiste nel provocare la morte, ma nell'accogliere il malato, nel sostenerlo dentro le difficoltà, nell'offrirgli affetto, attenzione e i mezzi per alleviare la sofferenza».

— **Il rapimento** di una persona (per qualsivoglia scopo) o la sua **detenzione** mediante violenza o frode (sequestro di persona). Autore del reato è tanto chi compie l'azione del rapimento o del sequestro, tanto chi pur potendo ne impedisce la liberazione in un secondo momento (il guardiano). Deve trattarsi di una privazione della libertà contro la volontà della persona: se il rapito o il “detenuto” fosse d'accordo, non si configura il delitto

Se il chierico trattiene contro la sua volontà un altro individuo (adulto o minore) per poterne abusare, si ha cumulo di delitti.

— **Mutilazioni**, ferimenti gravi, ecc. (in tale ipotesi potrebbe rientrare l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale). Devono sempre concretarsi in condotte dolose (intenzionali) poiché per la configurazione del delitto non rileva la negligenza (o la forte disattenzione: can. 1321, § 3) a seguito della quale qualcuno è stato gravemente ferito. Pertanto, il chierico che si mette alla guida e provoca un grave sinistro stradale non risponde del delitto; diversamente – si ritiene – nel caso in cui il chierico si metta alla guida in uno stato fortemente alterato dall'alcol (potrebbe esser configurata come ipotesi di dolo eventuale).

Per tali delitti, si applicano, mediante sentenza o decreto condannatorio, le **pene** previste nel can. 1336, §§ 2-4 (ingiunzioni, proibizioni, privazioni), proporzionatamente alla gravità della colpa. Se l'omicidio è commesso contro il Romano Pontefice, un Vescovo consacrato, un chierico o un religioso, le pene sono quelle stabilite nel can. 1370 (scomunica, interdetto, giusta pena), anche se l'omicidio venga commesso senza la violenza fisica prevista da quel canone.

— La scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica, per l'uccisione del Romano Pontefice, con eventuale aggiunta di altre pene *ferendae sententiae*, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se l'autore del delitto sia un chierico

— L'interdetto *latae sententiae* e, se chierico, anche la sospensione *latae sententiae*, per l'uccisione di un Vescovo consacrato

— Una pena proporzionata *ferendae sententiae* — pene espiatorie o anche censure — per l'uccisione di un chierico o di un religioso.

I delitti accennati sono puniti anche dalla legge civile. È pertanto da tener presente il can. 1344, 2°, che dà facoltà al giudice e al superiore di astenersi dall'irrogare la pena o di infliggerne una minore, se il reo sia stato già punito sufficientemente dall'autorità civile, o si preveda che lo sarà.

Sono anche da richiamare:

— I cann. 695, 729 e 746, che prevedono di norma per i membri dell'Istituto religioso, dell'Istituto secolare e della Società di vita apostolica, rei dei delitti considerati nell'attuale titolo, la dimissione amministrativa dall'Istituto o dalla Società

— I cann. 1041, 4° e 5°, e 1044, § 1, 3°, per i quali l'omicidio volontario e la grave e dolosa mutilazione, sia di altri che di se stesso, costituisce irregolarità relativamente alla recezione e all'esercizio degli ordini sacri.

Ai sensi del can. 1397, § 3 il chierico autore dei delitti di cui al § 1 può esser dimesso dallo stato clericale nei casi più gravi.

Ai sensi del can. 695, § 1 il religioso deve essere dimesso dall'Istituto.

L'azione criminale **si prescrive in 7 anni** (v. can. 1362 § 1, 2°).

2. L'aborto *effectu secuto* (ottenuto l'effetto)

Can. 1397, § 2

Il testo del paragrafo riproduce testualmente il disposto del vecchio can. 1398, senza alcuna modifica. Per il delitto di aborto, che consegue il suo effetto (*effectu secuto*), sono stabilite dalla Chiesa varie pene, fra cui, in particolare, la scomunica *latae sententiae*.

La condanna di un così orrendo crimine ha fatto sempre parte del suo insegnamento, fin dai tempi apostolici, poiché fin d'allora essa si oppose decisamente ai costumi del mondo greco-romano, richiamando l'assoluto rispetto dovuto alla vita umana anche nel suo nascere.

In questi ultimi anni, i documenti del Magistero ecclesiastico in materia di aborto sono stati particolarmente numerosi: da parte della Santa Sede, delle Conferenze Episcopali, dei singoli Vescovi. Tra i più importanti:

— *Dichiarazioni* della CDF sull'aborto procurato del 18 novembre 1974 e dell'11 luglio 2009

— Istr. *Dignitas personae* resa dalla CDF in data 8 settembre 2008, che aggiorna, a vent'anni di distanza, la precedente Istr. *Donum vitae* della medesima Congregazione, del 22.02.1987, in cui sono affrontate varie problematiche in merito al «rispetto della vita nascente»

— Documento *We have recently* del 9 dicembre 1999 del Pont. Cons. per la Famiglia: il diritto alla vita è la chiave degli altri diritti (n. 30)

— Pont. Accademia per la Vita, Comunicato sulla cosiddetta «pillola del giorno dopo» (RU486), del 31 ottobre 2000, in cui tale mezzo è definito un aborto realizzato con mezzi chimici

Cfr., inoltre, la *Carta dei diritti della famiglia* del 22 ottobre 1983, presentata dalla Santa Sede a tutte le persone, istituzioni e autorità interessate alla missione della famiglia nel mondo di oggi: tratta dell'aborto quale diretta violazione del diritto fondamentale alla vita (art. 4).

In Italia, il Consiglio Permanente della CEI ha emanato, in data 11 gennaio 1972 il documento *Il diritto a nascere*; il 6 febbraio 1975 la Nota pastorale *Aborto e legge di aborto* in cui è ribadito che nessuna eventuale concessione da parte della legge civile può rendere moralmente lecito un aborto procurato. Tale documento fu seguito da una *Nota esplicativa* del 27 febbraio 1975, quale riassunto da diffondere, e da leggere anche nelle chiese. Una seconda Nota, illustrativa della prima, venne pubblicata il 16 marzo successivo sull'Osservatore Romano (p. 2), a cura della Segreteria Generale.

1) *Concetto di aborto*

Il Codice attuale, così come quello precedente, non definisce l'aborto. Nella comune accezione della dottrina, esso è l'interruzione, naturale o volontaria, della gravidanza mediante l'espulsione dell'essere concepito, con la conseguente morte del medesimo, non ancora capace di una vita extrauterina.

2) *Distinzioni*

L'aborto può essere:

1° **Naturale** o **spontaneo**: se ha luogo per cause indipendenti dalla volontà umana (un processo morboso, un fatto costituzionale, traumatico, tossico, ecc.); **artificiale** o **volontario**, se l'aborto è provocato ad arte.

2° **Diretto**, se il mezzo adoperato tende *natura sua* alla espulsione dell'essere concepito, e questa è intesa in sé, qualunque ne sia lo scopo; **indiretto**, se la detta espulsione è la conseguenza accidentale e secondaria

di atti e circostanze posti in essere per altro scopo o necessità: l'effetto, in questo caso, è solo permesso, ma non voluto, anche se previsto.

3) *Principi morali*

L'aborto **direttamente** provocato è in sé un vero atto criminale, poiché è l'uccisione deliberata di un essere umano che, per giunta, non è neppure in grado di difendersi. Nessun motivo può mai giustificarlo, né l'eventuale "liberalizzazione", effettuata dallo Stato, lo rende lecito. Resta pertanto condannato dalla coscienza (la legge naturale) non solo l'aborto **criminale**, determinato da motivi manifestamente perversi, ma anche:

— L'aborto **eugenetico**, avente lo scopo di impedire la nascita di creature tarate, a causa di malformazioni fisiche o psichiche (DS 3719; 3721);

— L'aborto **terapeutico**, usato come mezzo per salvare la vita della madre (DS 3298; 3719; 3720);

— L'aborto **per finalità socio-economiche**: per salvare, ad esempio, l'onore della madre, per non assumere i gravi impegni morali e materiali che la nascita e il mantenimento dei figli comportano, per contribuire a risolvere il problema demografico, ossia della sovrappopolazione, ecc.

— L'aborto **selettivo**: ossia la riduzione embrionale a seguito del ricorso alla stimolazione ovarica in caso di infertilità o alla fecondazione assistita. «La selezione embrionale, comportando la volontaria eliminazione di una vita umana, non può essere giustificata né in base al principio del cosiddetto male minore né in base a quello del duplice effetto: né l'uno né l'altro, infatti, trovano applicazione in questo caso» (Pont. Cons. per la Famiglia, Dichiarazione sulla cosiddetta «riduzione embrionale» del 25 luglio 2000). Cfr. anche n. 21 dell'Istr. *Dignitas personae* (8 settembre 2008) della CDF che definisce la riduzione embrionale un aborto intenzionale selettivo, mai lecito; lo stesso documento afferma espressamente che «l'embrione umano (...) ha fin dall'inizio la dignità propria della persona» (n. 5).

L'aborto **indiretto** è per sé illecito: diventa lecito solo se esiste una grave e adeguata ragione, in virtù del principio del doppio effetto.

L'**induzione pretermine (anticipazione) del parto** è lecita, ma solo a condizione che esista una causa proporzionatamente grave e venga assicurata la vita sia della madre sia del feto (Risposta del S. Ufficio, attuale DDF, del 4 maggio 1898, in *Denzinger-Schönmetzer* 3336).

Civilmente, purtroppo, l'aborto è ormai permesso più o meno ampiamente in quasi tutti gli Stati. In Italia, esso è stato introdotto, dopo un lungo *iter* parlamentare, con la Legge 22 maggio 1978, n. 194 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 maggio 1978).

4) *Sanzioni penali*

Per il delitto di aborto, definito dal Vat. II un «delitto abominevole» (GS 51), sono comminate, come già notato, varie sanzioni canoniche. La più grave è la **scomunica latae sententiae**, che colpisce solo se

l'aborto sia stato effettivamente conseguito: *effectu secuto* (can. 1397 § 2). Se l'effetto non si ottiene, si ha soltanto il tentativo di aborto, al quale si applica il can. 1328.

Per incorrere comunque nella scomunica:

1° Deve trattarsi di un aborto **provocato** (*procuratus*), ossia voluto deliberatamente e, di conseguenza, diretto, praticato con un mezzo capace *ex se* di causarlo. Tale non è:

- l'aborto spontaneo, determinato da cause naturali
- né l'aborto indiretto, che non è inteso come fine, ma è solo permesso³.

2° Deve trattarsi di un'azione delittuosa **gravemente imputabile** per dolo (can. 1321, § 2). Di conseguenza, una circostanza esimente (can. 1323) esclude ogni imputabilità e ogni pena; e una circostanza attenuante (can. 1324, § 1) esclude le pene *latae sententiae* (can. 1324, § 3, nel nuovo testo che però apre a pene più miti ai fini del ravvedimento o della riparazione dello scandalo), anche se non esclude il peccato.

La pena della scomunica *latae sententiae*, che nel Codice 1983 non è più riservata, colpisce tutti coloro che, fisicamente o moralmente, abbiano **cooperato in modo diretto ed efficace** a favorire l'aborto: medici, assistenti, infermieri, genitori, ecc. (cfr. can. 1329, § 2). Non è esclusa la stessa madre (*matre non excepta*), chiariva espressamente il can. 2350, § 1, del Codice del 1917, tranne che abbia subito un grave timore, circostanza che esclude senza dubbio la censura, anche se non può escludere il peccato.

E se la madre, messo in atto il mezzo per provocare l'aborto, si pente veramente prima che l'effetto si produca? I pareri sono diversi: alcuni, con S. Alfonso Maria de' Liguori, ritengono che essa non contragga la censura; altri, invece, affermano che non vi sfugga, in quanto il pentimento non sarebbe sufficiente nel caso a prevalere sulla effettiva responsabilità.

Per le altre pene, richiamate per l'omicidio volontario, occorre tener presenti:

— I cann. 695, 729 e 746: dimissione dei membri di Istituti religiosi, di Istituti secolari e di Società di vita apostolica

— I cann. 1041, 4°, e 1044, § 1: irregolarità per la recezione e l'esercizio degli ordini sacri.

5) *Embriotomia e feticidio*

L'embriotomia e il feticidio sono la soppressione dell'embrione e del feto umano nel seno materno⁴. Sono soggetti anch'essi, canonicamente, alle pene previste per l'aborto? Secondo un'opinione ormai superata, l'embriotomia e il feticidio non erano considerati aborto nella dottrina, e si riteneva che contro di

³ Dal magistero di Pio XII: «Secondo l'insegnamento costante della Chiesa, uno dei fondamenti essenziali non solo della morale coniugale, ma anche della morale sociale in genere, è l'assoluta illiceità del diretto attentato alla vita umana innocente, come mezzo al fine, nel caso presente al fine di salvare un'altra vita (quella della madre) [...]. Noi abbiamo di proposito usato l'espressione di "attentato diretto alla vita dell'innocente", "uccisione diretta". Poiché se, per esempio, la salvezza della vita della futura madre, indipendentemente dal suo stato di gravidanza, richiedesse urgentemente un atto chirurgico, o altra applicazione terapeutica, che avrebbe come conseguenza accessoria in nessun modo voluta né intesa, ma inevitabile, la morte del feto, un tale atto non potrebbe più dirsi un diretto attentato alla vita innocente. In queste condizioni l'operazione può essere lecita, come altri simili interventi medici, sempre che si tratti di un bene di alto valore, qual è la vita e non sia possibile di rimandarla dopo la nascita del bambino, né di ricorrere ad altro efficace rimedio» (*Discorsi e Radiomessaggi*, vol. XIII, Città del Vaticano, 1952, 415 e 417).

⁴ In medicina, l'embrione è in genere il prodotto della concezione nel suo sviluppo dalla quarta settimana alla fine del secondo mese; il feto è tale dall'inizio del terzo mese, ossia da quando assume la forma caratteristica della specie umana.

essi era da considerarsi quanto stabilito per l'omicidio (odierno can. 1397, § 1). Oggi fondatamente si afferma che l'embriotomia e il feticidio, usati per interrompere la gravidanza, sostanzialmente sono aborto anch'essi, con le relative conseguenze sancite nel Codice.

In tale senso si è espressa anche la Pont. Comm. per l'Interpret. del Codice nella Risposta del 23 maggio 1988:

— Dubbio proposto: «Se per aborto, di cui al can. 1398 [oggi can. 1397, § 2], si intenda soltanto l'espulsione del feto immaturo o anche l'uccisione del feto medesimo in qualunque modo e in qualunque tempo del concepimento venga procurata».

— Risposta: «Negativamente alla prima parte; affermativamente alla seconda».

L'azione criminale **si prescrive in 7 anni** (v. can. 1362 § 1, 2°).

3. Delitti commessi con minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione

Can. 1398

Il canone, completamente nuovo, introduce nel Codice quanto già previsto da altri documenti (SST 2021, VELM, CUMA). La norma specificamente dedicata ai minori e a coloro che sono ad essi equiparati (categorie diverse di equiparati, a seconda del delitto), è il segno evidente del mutato atteggiamento della Chiesa e della intransigenza verso abusi e comportamenti non solo gravemente immorali ma al contempo lesivi della dignità della persona (si veda anche l'obbligo di denuncia introdotto, ai sensi del novellato can. 1376, § 3) e dalle precisazioni di CUMA sulla grave mancanza di diligenza del Vescovo diocesano e del Superiore Maggiore di IVC e SVA.

Non appare secondario, in questo orizzonte di mutata sensibilità, l'aver spostato l'abuso sui minori dal Titolo V relativo alla tutela degli obblighi speciali in capo al chierico o al religioso al Titolo VI che tutela la vita, la dignità e la libertà dell'uomo.

Tutte le ipotesi di delitto comprese nel can. 1398 identificano **la vittima** con:

— Il **minore**, ovvero colui che non ha ancora compiuto i 18 anni di età (can. 97, § 1). Le *Normae* SST del 2021, all'art. 6, 1°, chiariscono che «l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente».

«Il concetto di “minore” per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età [...]. Dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il *motu proprio* “*Sacramentorum Sanctitatis Tutela*”, l'età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l'età tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il “minore” era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti» (*Vademecum* del DDF, n. 3).

— La persona maggiore di età **che ha abitualmente un uso imperfetto di ragione**. Sono qui comprese quelle persone che **non occasionalmente bensì in modo permanente** presentano deficit cognitivi tali da rendere necessaria una maggior tutela, non potendo aver piena capacità di agire (can. 99).

La persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione è una categoria più ristretta di quella dell'**adulto vulnerabile** di cui all'art. 1, § 2, lett. b VELM: l'adulto vulnerabile è infatti ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, **anche occasionalmente**, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa anche occasionalmente. La valutazione è quindi relativa al momento del fatto, né prima né dopo.

— La **persona alla quale il diritto riconosce analogo tutela** a coloro che sono comprese nella categoria precedente (ad es. persone sottoposte a tutela, curatela o amministrazione di sostegno). Alcuni ritengono che la categoria si sovrapponga a quella di adulto vulnerabile (che non trova menzione nel Codice), ovvero la persona anche occasionalmente limitata nella sua capacità di intendere o di volere (e dunque di resistere ad un'offesa).

I delitti prescritti al can. 1398, § 1 sono tra i più gravi contro i costumi e quindi **riservati al DDF**. Come per tutti i delitti riservati **la prescrizione è ventennale** (come da modifica a seguito delle *Normae SST* del 2010 che ha raddoppiato il termine di dieci anni prima in vigore), ma si ricorda che in quest'unico caso la prescrizione inizia a **decorrere dal momento in cui il minore compie il 18° anno di età** (v. anche can. 1362 § 1, 2°).

Atteso che tra le facoltà del DDF c'è anche quella di derogare alla prescrizione, l'Ordinario è tenuto ad avviare l'indagine previa in caso di *notitia criminis saltem verosimilis* e trasmettere tutto al DDF che prenderà le opportune decisioni del caso.

Cos'è la *notitia criminis*? Il Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici spiega che:

Secondo il *Vademecum* del DDF:

«9. **La notitia de delicto** (cfr. can. 1717 § 1 CIC; can. 1468 § 1 CCEO; art. 10 SST; art. 3 VELM), che viene talora chiamata *notitia criminis*, è qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all'Ordinario o al Gerarca. Non è necessario che si tratti di una denuncia formale.

10. Questa *notitia* può dunque avere **varie fonti**: essere presentata formalmente all'Ordinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere all'Ordinario o al Gerarca durante l'esercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata all'Ordinario o al Gerarca dalle autorità civili secondo le modalità previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i *social media*); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato.

11. Talvolta, la *notitia de delicto* può giungere da **fonte anonima**, ossia da persone non identificate o non identificabili. L'anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale *notitia*, soprattutto quando essa è accompagnata da documentazione che attesta la probabilità di un delitto; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di *notitia*, che non va assolutamente incoraggiato.

12. Allo stesso modo, non è consigliabile scartare aprioristicamente la *notitia de delicto* che perviene da **fonti la cui credibilità può sembrare**, ad una prima impressione, **dubbia**.

13. Talora, la *notitia de delicto* non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempi...). Anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione.

14. Bisogna ricordare che una **notizia di delictum gravius appresa in confessione** è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale (cfr. can. 983 § 1 CIC; can. 733 § 1 CCEO; art. 4 § 1, 5° SST). Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un *delictum gravius*, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere».

1) *Abuso sessuale su un minore (ed equiparati) da parte di un chierico*

Can. 1398, § 1, 1°

La fattispecie comprende ogni comportamento doloso (quindi intenzionale) contro il sesto precetto del Decalogo, dal tocco lascivo, al bacio, al rapporto sessuale completo (per restare sulla dimensione fisica). Integrano il delitto anche comportamenti che escludono il contatto fisico: dallo spogliarsi l'uno davanti all'altro nella stessa stanza ma a distanza, alla *chat* in cui si ravvisa un inequivoco contenuto erotico. Indifferente è chi (tra vittima o autore del delitto) assuma l'iniziativa; ciò che rileva è che il chierico, consapevolmente, non se ne sottragga.

Specifica il *Vademecum* del DDF, al n. 2, che il delitto *de quo* si verifica in caso di: «rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione».

«Il Codice ha evitato in questa sede di usare l'espressione “soggetto vulnerabile”, in quanto rappresenta una nozione ancora non ben definita né condivisa dottrinalmente nell'ampio ambito in cui è vigente il diritto canonico. Si è preferito, perciò, utilizzare una formulazione sufficientemente ampia che consenta di includere diverse forme di debolezza e fragilità della vittima.

Si tratta di un reato riservato alla giurisdizione del DDF dall'art. 6, 1° NSST qualora il reato riguardi minori o persone che abitualmente hanno imperfetto uso della ragione. Invece, nel caso si tratti di altri eventuali soggetti “vulnerabili”, la giurisdizione sul reato non è riservata, e spetterà all'Ordinario agire (per la nozione di persona vulnerabile, cfr. VELM art. 1 § 2, b).

L'Autorità ecclesiastica è tenuta ad avviare obbligatoriamente l'indagine previa se la *notitia criminis* risulti verosimile, dando notizia al Dicastero appena tale notizia viene confermata dall'indagine, se il reato è riservato. La sanzione penale stabilita è la privazione penale dell'ufficio (can. 196) oltre alle pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 opportune secondo la gravità del reato, senza escludere la dimissione dallo stato clericale» (*Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo*, n. 159).

2) *Abuso pornografico di un minore (ed equiparati) da parte di un chierico*

Can. 1398, § 1, 2°

Il delitto si configura quando un chierico:

— **Recluta**, ossia adescia un minore (ed equiparati) per sfruttarne l'immagine connessa ad atti sessuali (si veda la definizione di cui al *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2354), indipendentemente dall'accettazione di quest'ultimo purché la proposta sia inequivoca

— o **induce**, ossia arriva al risultato sperato.

Il testo non fa differenza tra pornografia e pedo-pornografia (con quest'ultimo termine ci si riferisce ad una fascia di età più ristretta, solitamente non oltre i 14 anni compiuti) utilizzando il termine più ampio in cui è certamente compreso il secondo.

«Come nel caso precedente, il reato appartiene alla giurisdizione del Dicastero per la Dottrina della Fede se si tratta di minori o di persone che abitualmente hanno imperfetto uso di ragione (art. 6 §1 NSST); nei casi restanti, competerà all'Ordinario agire di conseguenza. L'Ordinario è tenuto, sempre, ad avviare l'indagine previa, dando notizia al Dicastero appena risulti confermata la *notitia criminis* (nei casi riservati) e a seguire successivamente le indicazioni ricevute dal Dicastero medesimo. Anche qui la sanzione penale stabilita è la privazione penale dell'ufficio (can. 196) oltre alle opportune pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 secondo la gravità del reato, senza escludere la dimissione dallo stato clericale, nei casi estremi (*Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo*, n. 160).

3) *Utilizzo di pornografia relativa ad un minore o ad una persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione*

Can. 1398, § 1, 3°

A completamento dei comportamenti immorali che un chierico può tenere vi è la prescrizione di cui al n. 3 che, a differenza dei precedenti numeri, può anche escludere un contatto diretto tra il chierico ed il minore, atteso che la norma sanziona il rapporto *contra bona mores* tra il chierico ed il materiale pornografico, per la propria utilità o interesse personale (*sibi*). L'interesse personale può anche essere di lucro, e non solo di libidine (v. *Normae SST 2021*, art. 6).

La condotta antiggiuridica è variegata: il chierico delinque se in qualunque modo o con qualunque strumento:

— **acquista**, ovvero si procura per sé

— **conserva**, ovvero consapevolmente detiene. Non integrano la condotta criminosa i *file* che accidentalmente o erroneamente possono esser scaricati navigando in *internet* (atteso che a volte può capitare di eseguire distrattamente o indotti in errore *download* "sgradevoli"). Se, invece, dall'errore iniziale subentra la successiva intenzione di mantenere nel proprio computer o spostare in una cartella (magari dedicata *ad hoc*) si verifica la condotta delittuosa. La condotta delittuosa è permanente e prosegue finché la detenzione/conservazione non viene meno

— **esibisce**, ovvero mostra, anche senza trasferirne o dividerne il possesso

— **divulga**, ovvero moltiplica con la sua azione, con ogni mezzo, i fruitori delle immagini.

Il delitto di pornografia di cui al n. 3 è stato configurato per la prima volta nelle norme SST del 2010⁵ e, pertanto, prima della sua entrata in vigore i comportamenti erano peccati gravi ma non delitti (va anche sottolineato che inizialmente il delitto

⁵ Cfr. anche la Lettera dell'8 dicembre 2002 inviata dalla Congregazione per i Vescovi al Presidente della Conferenza dei Vescovi cattolici USA, nonché le norme essenziali per le linee guida riguardo alle denunce di abusi; in particolare si veda la

considerava minori gli infra quattordicenni: per le questioni di diritto intertemporale si rimanda al *Vademecum*). I quattro verbi utilizzati dal canone (**acquistare, conservare, esibire, divulgare**, al di là delle sfumature di significato diverso che possono rintracciarsi in altri documenti, come ad esempio in VELM) caratterizzano il circolo vizioso sotteso alla pornografia che alimenta tale immondo mercato. La divulgazione è connessa all'acquisto (al procurarsi), creando uno scambio tra detentori che hanno interesse alla conservazione. La norma include ogni aspetto nel tentativo di arginare il fenomeno.

Nel n. 3 la vittima del reato è **il minore e chi ha un imperfetto uso di ragione** in modo abituale, ma non coloro a cui il diritto riconosce pari tutela. Tuttavia, l'inclusione della categoria della persona che ha abitualmente un uso imperfetto di ragione sembra assegnare alla norma una eccessiva indeterminatezza. Sempre ben attenti alla distinzione tra il peccato ed il delitto e, all'interno dei delitti, alla esatta individuazione della norma, è facile immaginare situazioni in cui – a meno che l'imperfetto uso di ragione non accompagni un handicap anche fisico facilmente individuabile – sarà difficile per il chierico porre dolosamente in atto una delle quattro azioni tipizzate dal canone nella consapevolezza che l'immagine pornografica ritragga qualcuno menomato nell'uso della ragione.

Si ricorda che secondo le norme sui delitti riservati (art. 6, 1°) solo l'ignoranza o l'errore del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente. Il can. 18 del CIC 1983 impone una stretta interpretazione dell'art. 6: quanto ivi stabilito si riferisce solo all'età (e non all'imperfetto uso di ragione, relativamente al quale l'ignoranza o l'errore varrà circostanza attenuante o esimente) e al chierico quale autore del delitto.

Come detto, il can. 1398, § 1 tratta materie riservate al DDF: per le questioni di diritto intertemporale anche con riferimento alle modifiche, si rimanda al *Vademecum*, I, n. 6. La **pena** prevista, obbligatoria e determinata, consiste nella privazione dell'ufficio, ma non sono escluse altre giuste pene (indeterminate) che, a seconda della gravità, possono arrivare sino alla dimissione dallo stato clericale.

«Come nei casi precedenti, una volta che l'indagine previa, che l'Ordinario è tenuto ad avviare obbligatoriamente, confermi la *notitia criminis*, occorre informare il Dicastero e seguire le sue istruzioni. La sanzione penale prevista, oltre la privazione penale dell'ufficio (can. 196), consiste in pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 [ingiunzioni, proibizioni, privazioni] adeguate alla gravità del caso, senza escludere la dimissione dallo stato clericale» (*Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo*, n. 161).

4) *Abusi sessuali commessi da non chierici*

Can. 1398, § 2

Il paragrafo, del tutto nuovo, amplia la categoria dell'autore dei delitti di cui ai cann. 1398, § 1 e 1395, § 3: non più solo il chierico, ma anche «il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o ha un ufficio o una funzione nella chiesa», quindi non solo i **religiosi**, ma anche un **laico**, uomo o donna che sia.

definizione di violenza sessuale su un minore, che non viene mutuata da alcun ordinamento statale, ma posta in relazione col sesto comandamento del Decalogo: «La violenza sessuale su un minore comprende la molestia sessuale o lo sfruttamento sessuale di un minore o ogni altro comportamento attraverso il quale un adulto usa un minore come oggetto di gratificazione sessuale»).

La **sanzione**, obbligatoria, è una censura ai sensi del can. 1336, §§ 2-4 a cui vanno aggiunte ulteriori pene (*ferendae sententiae*) a seconda della gravità.

Il § 2 si riferisce a non chierici e, pertanto, **non si tratta di *delicta reservata* al DDF**. Nel caso di religiosi si tratta di uno dei delitti compresi nel dettato del can. 695, § 1 per i quali si procede alla dimissione (*dimitti debet*) del religioso.

«Nessuno di questi reati è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede la cui competenza riguarda unicamente i reati commessi da chierici» (*Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo*, n. 162).

L'azione criminale per i delitti di cui al can. 1398, § 2, **si prescrive in 7 anni** (v. can. 1362 § 1, 2°).

4. I delitti riservati⁶

Ex art. 76, § 1 della Costituzione sulla Curia Romana, *Praedicate Evangelium*, promulgata il 19 marzo 2022 ed entrata in vigore il 5 giugno 2022, il DDF ha **competenza esclusiva** estesa a tutta la Chiesa, per i delitti riservati (cfr. art. 9, § 1, SST), rimessi alla Sezione Disciplinare che opera attraverso il Supremo Tribunale Apostolico anche per irrogare le sanzioni⁷.

a) In precedenza, l'elenco dei delitti riservati era compreso esplicitamente (seppure senza alcuna ulteriore specificazione) nel testo dell'art. 52 di *Pastor Bonus*, ora abrogato con *Praedicate Evangelium*, che richiamava:

— Delitti contro la fede (eresia, apostasia, scisma, cann. 751 e 1364)⁸

— Delitti più gravi commessi contro la morale o contro la celebrazione dei sacramenti.

b) Con il M.P. *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001 Giovanni Paolo II aveva dato concretezza al testo dell'art. 52 *Pastor Bonus*, ed aveva promulgato la legge sui delitti più gravi riservati alla (allora) CDF, armonizzando e aggiornando la materia già oggetto della Cost. *Sacramentum poenitentiae* emanata da Benedetto XIV in data 1° giugno 1741 (riportata tra i *Documenta* allegati al Codice del 1917, in AAS 9 [1917], Pars II, pp. 505-508) e dell'Istr. *Crimen sollicitationis* del Sant'Uffizio del 1962). Le norme SST del 2001, entrate in vigore nel giorno stesso della promulgazione, definivano la materia sia secondo il diritto sostanziale disegnando più

⁶ Sebbene nella terminologia corrente *delicta graviora* si usi sovente come sinonimo di *delicta reservata*, ciò non è del tutto corretto. *Delicta reservata* si riferisce, infatti, alla categoria più ampia che comprende tutti quei delitti riservati al DDF e di cui i *delicta graviora* costituiscono un sottoinsieme (certamente il più grande) con i delitti contro la fede. I *delicta graviora* sono una parte dei *delicta reservata* e, nello specifico, quei delitti contro il costume (prima chiamati: contro la morale) e contro la celebrazione dei sacramenti.

⁷ Per ricoprire l'ufficio di giudice, promotore di giustizia, notaio, occorre il requisito del sacerdozio (derogabile in casi particolari, art. 15 delle norme SST del 2021. Il sacerdozio ed i titoli possono essere derogati anche nella ipotesi di processo extragiudiziale: art. 21 delle norme SST del 2021) e del dottorato o almeno della licenza in diritto canonico; il ruolo di avvocato e di procuratore è svolto da fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, ammessi dal Presidente del Collegio (art. 13 delle norme SST del 2021).

⁸ Tali delitti sono poi stati inseriti nel testo delle *Normae de gravioribus delictis*, approvate in data 21.05.2010 (art. 1, § 1 e art. 2). La competenza resta all'Ordinario; il DDF è competente in grado di appello.

dettagliatamente i delitti più gravi rimessi alla competenza esclusiva del DDF, sia secondo il diritto processuale, stabilendo le norme procedurali speciali per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche, contenute nella lettera *Ad exequendam*, inviata in data 18 maggio 2001 dalla CDF a tutti i vescovi e agli altri ordinari. Per la prima volta l'espressione *delicta reservata* di cui al can. 1362, § 1 del CIC 1983 trovava una esplicitazione e una sistematizzazione.

- c) Questo testo è stato parzialmente emendato il 21 maggio 2010, al fine di migliorare l'operatività concreta del precedente documento, raccogliendo in un testo unico anche i decreti emanati dopo il 2001. Tra le modifiche si segnalano: sotto il profilo sostanziale: la tipizzazione di ulteriori delitti, l'innalzamento dell'età ai 18 anni, la equiparazione del minore con la persona che ha un imperfetto uso di ragione; sotto il profilo processuale: la competenza della CDF ad applicare pene anche ai Cardinali; il termine ventennale di prescrizione per i reati riservati; la possibilità del decreto extragiudiziale.
- d) Ancora, nel 2021 Papa Francesco, con il *Rescriptum ex Audientia Ss.mi* dell'11 ottobre 2021 ha emanato nuove *Norme sui delitti riservati*, aggiornando il m.p. *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, entrate in vigore l'8 dicembre 2021 lo stesso giorno in cui è entrato in vigore il nuovo Libro VI del CIC). Pertanto, il testo dell'art. 76, § 1 di *Praedicate Evangelium* trova puntuale e attuale contenuto in questo ultimo documento.

In particolare, i delitti più gravi (*delicta graviora*) riservati, quanto all'applicazione della pena, sono:

1° Relativamente alla **fede** (art. 2): l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364;

2° Relativamente alla **SS. Eucaristia** (art. 3):

— L'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate (can. 1382, § 1)

— L'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico (can. 1379, § 1, 1°)

— La simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico (can. 1379, § 5)

— La concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica, né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale (cann. 908 e 1381)

— La consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori da essa (cann. 927 e 1382, § 2).

2° Relativamente al sacramento della **penitenza** (art. 4):

— L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1384)

— L'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione (can. 1379, § 1, 2°)

— La simulazione dell'assoluzione sacramentale (can. 1379, § 5)

— La sollecitazione, nell'atto o in occasione o col pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso (can. 1385)

— La violazione diretta ed indiretta del sigillo sacramentale (can. 1386, § 1)

— La registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata (can. 1386, § 3).

3° Relativamente al sacramento dell'**ordine** (art. 5):

— L'attentata sacra ordinazione di una donna (can. 1379, § 3).

4° Relativamente ai **costumi** (art. 6, che non parla più di delitti contro la morale):

— Il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo, commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età (*delictum contra sextum cum minore*) o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (can. 1398, § 1, 1°). La prescrizione per l'azione criminale, in questo caso, inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il suo diciottesimo anno (art. 8, § 2).

— L'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento. Le nuove norme SST del 2021 hanno ampliato le ipotesi di delitto introducendo anche l'azione della esibizione (prima non espressamente compresa), il fine di lucro, oltre a quello di libidine, ed hanno elevato l'età da 14 a 18 anni per la presunta vittima.

Le **pene** (art. 7) di cui ai delitti compresi negli artt. 2-6 comprendono quanto eventualmente stabilito nei singoli canoni e nelle norme speciali a cui può aggiungersi «una giusta pena secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione o la deposizione dallo stato clericale».

Le **norme procedurali** sono diventate più puntuali con la riforma del 2021:

— la competenza del DDF si estende a tutti i **delitti connessi** a quelli riservati, nel caso in cui l'autore del delitto vi abbia preso parte anche solo come complice (art. 9, § 2)

— l'Ordinario è tenuto ad avviare l'**indagine previa** se abbia notizia almeno verosimile di un delitto più grave e, all'esito, in ogni caso (anche quando ritiene di non avviare un processo) deve darne comunicazione al DDF che può avocare a sé la causa o ordinare all'Ordinario di proseguire (art. 10, § 1) anche se l'Ordinario aveva ritenuto di non dover procedere. Se il caso è deferito direttamente al DDF, questo svolge anche l'indagine previa (art. 10, § 3). L'appello è in ogni caso riservato al DDF

— già nel corso dell'indagine previa (o preliminare) sono possibili le **misure cautelari** di cui al can. 1722 (art. 10, § 2). Tale norma era già prevista anche nel 2010

— **l'appello si propone entro il termine perentorio di 60 giorni** utili dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza sempre al DDF (avanti al Supremo Tribunale, ma non per i soli delitti connessi, ex art. 9, § 2), e può esser proposto dall'accusato e dal promotore di giustizia del DDF (art. 16, § 2). In appello il promotore di giustizia può introdurre nuove accuse, come se fosse in prima istanza (art. 17). La sentenza di secondo grado non è più appellabile (art. 18)

— ex art. 19 il DDF, nei singoli casi, può decidere di procedere per **decreto extragiudiziale**, abbandonando la via del processo giudiziale, con possibilità di irrogare pene espiatorie perpetue su mandato del DDF (norma introdotta nel 2010). Il processo extragiudiziale può esser svolto dal DDF o dall'Ordinario. Il decreto dell'Ordinario è soggetto ai consueti reclami (art. 23: *remonstratio* e ricorso gerarchico). Il decreto extragiudiziale emesso dal DDF è ricorribile (con ricorso motivato *in iure* e *in facto*) entro 60 giorni utili avanti al medesimo DDF, che giudica sulla legittimità e sul merito, escluso ogni ricorso avanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 24). Il decreto di seconda istanza (emesso ex art. 24 § 1) è inappellabile (art. 25)

— l'azione criminale per i delitti riservati si **prescrive in venti anni** (art. 8. Il termine, che riprende esattamente la modifica del 2010, è stato raddoppiato rispetto a quanto stabilito dalle norme SST del 2001, che prevedevano la prescrizione decennale), salva la possibilità del DDF di derogarvi, anche per i delitti commessi prima dell'8 dicembre 2021 (art. 8, § 3). In caso di abusi su minori il termine inizia a decorrere al compimento del 18° anno di età della presunta vittima.

Nelle disposizioni finali delle norme SST del 2021 è previsto che il DDF ha diritto, in qualunque stato e grado del procedimento, di «**deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice**, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi» (art. 26). Analogo diritto (tramite il DDF) di richiesta della dispensa dagli oneri dell'ordinazione (celibato incluso) e, se del caso, anche dai voti religiosi, è concesso all'accusato (art. 27).

Ad eccezione dei delitti contro i costumi di cui all'art. 6 (che necessitano anche di cooperazione con le autorità civili per la miglior tutela della vittima: cfr. *Vademecum*, n. 17 circa la denuncia da parte dell'autorità ecclesiastica a quella civile e *Vademecum*, n. 26 quanto al coordinamento delle indagini tra autorità ecclesiastica e civile), tutto il procedimento dei delitti riservati è coperto dal **segreto pontificio** (art. 28). Chi lo viola è soggetto a pene maggiori («sia punito con congrue pene») rispetto a quanto stabilito nel can. 1371, § 4 che richiama le pene espiatorie (can. 1336, §§ 2-4). I delitti di cui all'art. 6 sono comunque coperti dal segreto d'ufficio (*Vademecum*, n. 30)⁹.

È opportuno ricordare che le norme SST del 2021 non sono alternative a quanto previsto nel Codice, bensì cumulative (art. 29).

Con specifico riguardo ai casi di **abuso di minore da parte di un chierico**, si ricorda:

— la *Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, emanata dalla CDF in data 3 maggio 2011. A seguito di questa, la CEI ha pubblicato vari documenti a sussidio delle diocesi: Linee guida per i casi di abuso sessuale dei

⁹ Si veda l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, promulgata con Rescriptum ex Audientia Ss.mi del 17 dicembre 2019, in **Allegato 3**.

confronti dei minori da parte di Chierici, del 28 marzo 2014; Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, di concerto con la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, del 24 giugno 2019, aggiornate nel mese di novembre 2023.

— nel 2016 è stato emanato il m.p. *Come una madre amorevole*, che introduce la categoria dell'adulto vulnerabile equiparandola alla categoria di persone che hanno un imperfetto uso di ragione. Si legge infatti che tra i casi di rimozione dall'ufficio ecclesiastico «è compresa la negligenza dei vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili». Con riguardo agli abusi sui minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave (art. 1, § 2. Per gli altri casi è richiesta una mancanza di diligenza molto grave). Ai vescovi diocesani sono equiparati i Superiori Maggiori di IVC e SVA.

— nel 2019, *ad experimentum* per un triennio è stato promulgato il m.p. *Vos estis lux mundi*, successivamente aggiornato e approvato in forma definitiva il 25 marzo 2023. Il documento parla, invece, di persona vulnerabile, definita nell'art. 1, § 2 «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa»¹⁰.

— Il 16 luglio 2020 la CDF promulgava un primo *Vademecum* per il trattamento dei casi di abuso sessuale. Successivamente, il 5 giugno 2022 il DDF ha emanato il riformato *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, Ver. 2.0* che, come specificato nella introduzione, «non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso. Nonostante ciò, se ne raccomanda l'osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere più chiara l'amministrazione della giustizia».

Il *Vademecum*, al n. 5, offre chiarimenti in merito alle **categorie equiparate al minore** e indica che: «La prima revisione del *motu proprio* SST, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione. Questa estensione della categoria di quelli equiparati ai minori è stata confermata senza modifiche nella seconda revisione di SST del 2021 (cfr. art. 6, 1° SST). Circa l'uso dell'espressione “adulto vulnerabile”, altrove descritto come “ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa” (cfr. art. 1 § 2, b VELM), va ricordato che tale definizione integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza del DDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi “ha abitualmente un uso imperfetto di ragione”. Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cfr. art. 7 § 1 VELM)». Pertanto, sono di competenza del DDF i delitti contro il sesto precetto del Decalogo

¹⁰ Secondo alcuni vi sarebbe perfetta coincidenza tra la categoria di persona con imperfetto uso di ragione e adulto vulnerabile, mentre tra adulto vulnerabile e persona vulnerabile vi sarebbero delle sottili differenze sul piano della libertà che nella categoria di adulto vulnerabile mancherebbe in modo abituale mentre nella persona vulnerabile ciò andrebbe verificato caso per caso.

commessi da chierici verso minori di anni 18 e persone che abitualmente hanno un uso imperfetto di ragione.

Il *Vademecum* è, allo stato attuale, un prezioso strumento a cui è necessario far riferimento, che illustra i vari passaggi e i soggetti coinvolti nell'indagine previa (nn. 32-75) con specifico riferimento anche alle misure cautelari da adottare prima del processo (nn. 58-65); indica le possibili decisioni all'esito di una procedura penale ed i vari tipi di procedura (nn. 84-141); infine offre indicazioni su questioni utili da sapere (nn. 157-164). Ad es. nel caso di morte del reo prima dell'avvio dell'indagine o nel corso del processo. Il *Vademecum*, per il linguaggio semplice utilizzato, appare utile (per quanto applicabile) anche per procedure relative a delitti diversi dagli abusi.

III. L'abuso di potere (can. 1378)

Ci collochiamo nell'ambito del Titolo II del Libro VI del CIC, dove si tratta dei delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi.

Il can. 1378 dispone due fattispecie: l'abuso di potere (§ 1) e la negligenza colpevole in atti di potestà o di ufficio (§ 2).

Il nuovo testo del canone ripropone nei suoi due paragrafi, con alcune modifiche, quanto già stabilito nel vecchio can. 1389, qui più opportunamente collocato. L'inciso, nuovo, di cui al § 1 («oltre ai casi già previsti dal diritto») indica la portata residuale della norma che si applica se il fatto commesso non è previsto già da altre norme come delitto.

L'**abuso di potere** o dell'ufficio ecclesiastico è una espressione molto ampia, che comprende tutti gli atti arbitrari commessi deliberatamente, per azione o per omissione, da chiunque rivesta una pubblica potestà nella Chiesa o eserciti un ufficio propriamente detto, un ministero, un incarico.

La **negligenza** si riferisce invece agli atti di trascuratezza colpevole, per cui si pone o si omette illegittimamente un atto di potestà, di ministero, di ufficio o di incarico ecclesiastico, con danno altrui (essenziale per la consumazione del delitto); è un delitto colposo (can. 1321, § 3).

L'abuso doloso di potere o dell'ufficio o incarico ecclesiastico è punito con una pena *ferendae sententiae*, obbligatoria, proporzionata alla gravità del delitto; tra le pene imponibili dal superiore o dal giudice, è prevista anche la privazione dello stesso ufficio. È sempre dovuta la riparazione del danno (a carico dei beni personali dell'autore del delitto), che si aggiunge alla sanzione.

Contro la negligenza colpevole (delitto colposo) è stabilita una pena precettiva semi-determinata, con il richiamo al can. 1336, §§ 2-4. Sempre oltre alla riparazione del danno.

Il can. 1378 tratta degli abusi di potere e delle negligenze colpevoli in genere, ma in vari altri canoni, oltre a quelli del presente Titolo sono considerati particolari casi di abusi e negligenze, come ad esempio nei cann. 436, § 1, 2° (l'obbligo della visita canonica del metropolita se il suffraganeo l'ha trascurata); 1279, § 1

(il diritto dell'Ordinario di intervenire in caso di negligenza dell'amministratore di beni ecclesiastici); 1457 (negligenze dei giudici e ministri del tribunale che rifiutano di svolgere l'ufficio per cui sono competenti o che si dichiarano competenti mentre non lo sono); 1741, 4° (rimozione del parroco per grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali), ecc.

Tali reati, ed altri nel Codice, non rientrano nel can. 1378 e ad essi è da applicarsi la sanzione specifica prevista nel rispettivo canone.

Il delitto, come gli altri in materia economica (cann. 1376-1377: furto, peculato, alienazione illecita di beni ecclesiastici; negligenza grave nell'amministrazione di beni ecclesiastici; subornazione e concussione), si prescrive in 7 anni (cfr. can. 1362 § 1, 2°).